

Il contenuto dell'art. 23 della Legge di Bilancio 2026 bollinata dalla Ragioneria Generale

Rottamazione 4 esclude dalla 5

Chi ha saldato la prima rata è fuori dalla nuova definizione

DI GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione 5 con specifica esclusione per i debiti riammessi alla quater. In caso di presentazione dell'istanza di riammissione alla rottamazione quater infatti basta aver pagato la prima rata in scadenza lo scorso 31 luglio per essere automaticamente esclusi dalla possibilità di far transitare quei debiti nella nuova e quinta definizione delle cartelle esattoriali.

Questo è quanto risulta dall'analisi della legge di bilancio 2026, da poco bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, nello specifico all'art. 23 che disciplina la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Riammessi in regola fuori dalla quinta rottamazione.

Va preliminarmente evidenziato che la norma in commento concede la possibilità per i debitori, di regolarizzare i dei carichi residui affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli art. 36-bis e 36-ter del dpr 600/1973, e agli art. 54-bis e 54-ter del dpr 633/1972, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps mediante il pagamento della sola quo-

ta capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come indicato al co. 19 dell'art. 23 in commento risultano però esclusi dalla definizione agevolata, non risultando estinguibili con tale procedura, i carichi inclusi sia nella rottamazione quater (ex art. 1 co. 235 della legge 197/2022) sia quelli riammessi nella pocanzi citata quater (ai sensi dell'art. 3-bis co. 1 del dl 202/2024) in regolare corso ovvero quelli per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano pagate tutte le rate scadute alla medesima data.

Analizzando la costruzione normativa della riammissione alla rottamazione quater, nello specifico le modalità stabilite per la dilazione del debito residuo post riattivazione della sanatoria disciplinata all'art. 1 co. 2 lett. b) del dl 202/2024, possiamo notare come l'unica rata in scadenza entro la data del 30 settembre 2025, quella individuata per il monitoraggio della regolarità, era la prima (o unica) del piano di rateizzazione ed il cui termine di pagamento era fissato per lo scorso 31 luglio 2025.

In parole povere i riammessi nella rottamazione che hanno scelto il pagamento a rate, al solo saldo della prima, si trovano esclusi dalla possibilità di accesso nella nuova rotta-

mazione delle cartelle esattoriali per i medesimi debiti.

Va detto però che tale esclusione non è necessariamente un accadimento negativo.

E' necessario infatti evidenziare che il perimetro dei debiti rientranti nella rottamazione quater (riammissione compresa) è ben più ampio di quello previsto per la nuova definizione delle cartelle che ammette nella rottamazione (5) unicamente i carichi derivanti da avvisi bonari (compresi gli esiti dei controlli formali ex art. 36-ter del dpr 600/1973) non saldati, per cui non tutti i debiti riammessi alla quater avrebbero potuto transitare nella quinquies.

Di contro invece qualora i debiti riammessi fossero tutti relativi a tale casistica, ovvero ad avvisi bonari non pagati, i benefit concessi dalla rottamazione 5 sarebbero stati più consistenti rispetto a quelli garantiti con la quater, in primis i piani di dilazione potenzialmente più lunghi e fino a 54 rate bimestrali rispetto a quello della riammissione il cui termine del piano rate è a novembre 2027.

— © Riproduzione riservata —

**IL DOSSIER SULLA
MANOVRA 2026
SU
www.italiaoggi.it**

